

A.R.E.

Associazione Regionale Economisti Provveditori
Emilia-Romagna e Marche

Aderente alla Federazione delle Associazioni Regionali
Economisti e Provveditori della Sanità

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ECONOMISTI PROVVEDITORI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Testo approvato dall'Assemblea nella seduta del 2 dicembre 2009

Art. 1.

Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Regionale Economisti e Provveditori dell'Emilia-Romagna e Marche (A.R.E.), aderente alla Federazione Associazioni Regionali Economisti e Provveditori (F.A.R.E.), con sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore.(1)

Art. 2.

Scopi ed attività

L'A.R.E. ha per scopi istituzionali:

- a) il dibattito e lo studio dei problemi di organizzazione tecnica economica e provveditoriale nell'ambito delle strutture sanitarie, attraverso vari strumenti operativi, quali: convegni, congressi, visite sociali, studi, pubblicazioni, ecc.;
- b) l'aggiornamento e la preparazione professionale degli appartenenti alla categoria;
- c) la difesa e la valorizzazione delle funzioni e delle attività tecnico-economiche e provveditoriali nell'ambito del territorio di competenza;
- d) la partecipazione, con propri rappresentanti, ad organizzazioni e commissioni per lo studio di problemi di carattere organizzativo, economico e di mercato, nonché la prestazione di eventuali consulenze tecnico-professionali.
- e) l'adesione dei soci alle iniziative promosse per lo sviluppo della vita associativa, favorendo anche attività complementari culturali.
- f) la promozione, a livello scolastico superiore ed universitario, delle specializzazioni sulle tematiche dell'approvvigionamento e della gestione dei beni e servizi e della logistica.(1)

Art. 3.

Durata ed autonomia

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è completamente autonoma ed indipendente da ogni potere economico, politico e sindacale.(1)

Art. 4

Associati

All'Associazione possono aderire, in qualità di:

1) Socio Ordinario:

- a) i responsabili di funzione e di settore, titolari e vice titolari, nonché gli addetti nel settore tecnico-economale e provveditorato degli Enti di cui all'art. 2 lett. a), e delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 32 del D.Lgs. 163/2006.
- b) i soci che attualmente fanno parte dell'Associazione che non sono compresi nei ruoli amministrativi di cui al punto a)
- c) i soci che hanno cambiato o che cambieranno settore professionale;
- d) i soci collocati a riposo.

2) Socio frequentatore, senza diritto di voto e di rappresentanza attiva e passiva:

- a) tutti coloro che sono interessati agli eventi formativi ed alle notizie pubblicate sul sito, che affianca l'attività dell'Associazione.(2)

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo del socio di:

- osservare le norme del presente statuto;
- attenersi al codice di etica professionale;
- accettare le decisioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento della quota annuale di iscrizione;
- per espulsione per gravi motivi di volta in volta valutati dal consiglio direttivo.

Saranno espulsi, a seguito di deliberazione presa all'unanimità dal Consiglio Direttivo, i soci che, per qualsiasi motivo, si siano resi indegni di appartenere all'Associazione.

Qualora si tratti di un componente del Consiglio Direttivo, il pronunciamento in merito all'espulsione è demandato al Collegio dei Sindaci che assumerà la funzione di Collegio dei Proibiviri.

I Soci morosi possono rientrare nell'A.R.E. dietro loro domanda e versamento della quota sociale dell'anno in corso.

Art. 5 Cariche onorarie

Dietro deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere conferite cariche onorarie a tutti coloro che si sono resi particolarmente meritevoli nell'ambito delle attività associative.

Detti soci fanno parte a tutti gli effetti dell'A.R.E.

Art. 6 Quote sociali

Gli associati corrispondono all'Associazione, entro il trenta aprile di ogni anno, la quota sociale determinata annualmente dal consiglio direttivo ed approvata dall'Assemblea.

Il nuovo socio deve versare la suddetta quota per l'intero importo all'atto dell'accettazione della domanda.(1)

Art. 7 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei sindaci
- i Rappresentanti provinciali.(1)

Art. 8

L'Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti, in regola con il versamento della quota sociale all'atto della convocazione.

Spetta all'assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
- b) eleggere il consiglio direttivo, il collegio dei Sindaci revisori ed i delegati all'assemblea nazionale della F.A.R.E.;
- c) procedere all'approvazione del rendiconto economico e finanziario, che dovrà avvenire entro il primo semestre di ogni anno. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- d) procedere all'approvazione del bilancio di previsione e stabilire la misura della quota sociale per l'esercizio successivo;
- d) conferire cariche onorarie;
- e) procedere allo scioglimento dell'associazione.⁽¹⁾

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da chi altri sia nominato dall'Assemblea stessa.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta dal Presidente con almeno 15 gg. di anticipo sulla data prefissata, con precisazione dell'ordine del giorno, del luogo ed ora della riunione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Nel calcolo devono essere computate le eventuali deleghe in ragione di un massimo di una oltre al proprio voto, dette deleghe devono essere consegnate nelle mani del Segretario dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono approvate a maggioranza semplice e con votazione palese, in caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta.

Art. 9

Assemblea straordinaria

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero da almeno 1/3 degli iscritti nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 7.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'A.R.E. viene eletto da tutti i soci tramite un'apposita Assemblea, oppure con votazione per referendum, anche a mezzo posta, nella misura di n. 9 membri.⁽²⁾

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, con votazione segreta, il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in seduta ordinaria, ogni tre mesi, ovvero in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando sia richiesto da almeno due dei suoi componenti o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

Le sedute ordinarie e quelle straordinarie debbono essere convocate almeno 5 gg. di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.

Le sedute straordinarie possono essere convocate telegraficamente o telefonicamente con almeno 48 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo formula, discute ed approva, nell'ultima riunione di ogni anno solare, il programma di massima di attività dell'A.R.E. per l'anno successivo.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti con votazione palese, a parità di voti prevale quello del Presidente.

La votazione avviene a scrutinio segreto solamente nel caso previsto dal c. 2 e per maggioranza semplice.

I consiglieri che decadono dalla qualifica di soci, quelli dimissionari e quelli che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, sono considerati dimissionari d'ufficio e sostituiti per cooptazione.

I membri cooptati rimangono in carica per il tempo mancante alla scadenza del mandato.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri.

Art. 11

Collegio dei Sindaci revisori

L'Assemblea dei soci, inoltre, nomina il Collegio dei Sindaci revisori, nella misura di n. 3 membri.

Il Collegio nomina nel suo seno, con votazione segreta, il suo Presidente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Sindaci esamina la contabilità e verifica la situazione di cassa dell'A.R.E. e redige una relazione economico-finanziaria sul conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.

I Componenti del Collegio possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e prendere la parola.

Art. 12

Rappresentanti provinciali

A livello di ogni provincia verrà designato, dal Consiglio Direttivo, un Rappresentante, che avrà il compito di tenere i collegamenti con gli associati del territorio stesso.

I rappresentanti provinciali potranno, se convocati, presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo, con diritto di parola, ma non di voto.

Tali Rappresentanti durano in carica come per il Direttivo.

Art. 13

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, provvede a tutto quanto è necessario al funzionamento dell'Associazione stessa.

Adotta i provvedimenti urgenti del caso, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Ha altresì la facoltà di nominare un Segretario ed un Cassiere, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano di nomina ovvero, a parità di questa, dal più anziano di età.

Il Presidente, il suo sostituto e/o delegato, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa.

Tale attività dovrà essere preventivamente discussa ed approvata in sede di Consiglio Direttivo.

Art. 14
Finanziamenti

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini tramite i seguenti mezzi finanziari:

- a) le quote sociali degli aderenti, nella misura che verrà stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci;
- b) i proventi delle eventuali iniziative economiche e quelli dell'editoria di carattere tecnico-professionale;
- c) gli eventuali contributi della F.A.R.E.;
- d) i contributi, i legati, le donazioni di soci o di terzi.

Art. 15
Modifiche statutarie

Le modifiche dello statuto devono essere proposte tramite il Consiglio Direttivo ed inserite nell'ordine del giorno contenuto nella lettera di convocazione dell'assemblea e dovranno essere approvate con la votazione favorevole di oltre due terzi dei presenti all'assemblea e comunque di almeno 1/5 dei soci iscritti.

L'assemblea vota per alzata di mano, le modifiche dello statuto, articolo per articolo, con voto finale, sempre per alzata di mano, l'assemblea approva lo statuto.⁽¹⁾

Art. 16
Disposizioni patrimoniali

Le clausole del presente statuto sono conformi a quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 470 in tema di patrimonio e pertanto:

- è fatto divieto di distribuire anche in forma indiretta utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
- le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili
- in caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, eventualmente sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, C 190 della legge 662/1996.⁽¹⁾

Art. 17
Rinvio

Per tutto quanto non è particolarmente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice civile.

Art. 18
Disposizione finale

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione dell'Assemblea.⁽¹⁾

(1) Modifiche introdotte dall'Assemblea degli associati nella seduta del 2 dicembre 2009

(2) Modifiche introdotte dall'Assemblea degli associati nella seduta del 25 giugno 2009